



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<b>TITOLO I Principi generali</b>		
<b>Art. 1</b>		
1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.	La disposizione ha necessità di essere adeguata al diritto della persona di età mionre a mantenere le relazioni che sono nel suo interesse (in questo senso più avanti anche la tutela della relazione con gli affidatari)	1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia e <b>di mantenere le relazioni che sono nel suo interesse.</b>
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.	Non sempre vengono attivati gli interventi di sostegno a favore delle famirlie marginalizzate o a rischio e, talvolta, anche in assenza di interventi, viene dichiarata l'adottabilità di figli minorenni. Viene quindi proposto di prevedere che l'adottabilità di un figlio minore non possa essere disposta se prima non vengono attuati gli interventi di sostegno e di aiuto in favore della famiglia, ai sensi anche di quanto previsto dalla giurisprudenza CEDU.	2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto. <b>Il giudice, prima di dichiarare l'adottabilità di un minore, verifica che siano stati effettuati concreti interventi di sostegno ed aiuto alla famiglia.</b>
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei	Le iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare debbono prevedere l'intervento anche delle Autorità Garanti dell'Infanzia e Adolescenza nazionali e	3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016**  
**ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.</p>	<p>territoriali e, comunque, la possibilità di avvalersi anche di altre partnership interessate e qualificate. Inoltre è necessario prevedere la formazione e l'aggiornamento di tutti gli operatori del settore, sintonicamente a quanto previsto dalle Linee Guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore (Bruxelles, 17.11.2010): in particolare ci si riferisce alla rappresentanza e difesa autonoma delle persone di età minore e alla necessità di formare operatori in grado di attuarla.</p>	<p>rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi, <b>congiuntamente o disgiuntamente con altri enti qualificati e/o Autorità interessate</b>, promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali <b>e di tutti gli operatori del settore</b>, nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.</p>
<p>4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.</p>	<p>E' necessario adeguare il testo normativo alla riforma sulla filiazione e, in particolare, a quanto previsto dagli artt. 315 bis c.c. e 316 c.c. La riforma sulla filiazione ha infatti profondamente modificato arricchendoli i diritti dei figli e la prospettiva di responsabilità nella</p>	<p>4. Quando la famiglia non è in grado di <b>attuare i diritti del figlio minore di cui all'art. 315 bis c.c., esercitando la responsabilità genitoriale di cui all'art. 316 nel di lui interesse</b> <del>provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si</del></p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
	quale i genitori debbono adempiere ai propri poteri/doveri.	applicano gli istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento		
<b>TITOLO I-bis Dell'affidamento del minore</b>		
<b>Art. 2</b>		
1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.	Anche la normativa sull'affidamento familiare necessita di un rivisitazione alla luce della riforma sulla filiazione e di un coordinamento con la stessa e, in particolare, con il nuovo art. 315 bis c.c.	1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli <b>mantenimento, educazione, istruzione, assistenza morale e il diritto all'ascolto ai sensi dell'art. 315 bis c.c.</b> e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto	Il riferimento all'inserimento del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato va eliminato essendo ampiamente decorso il termine –stabilito dal	2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare <del>o, in mancanza, in un istituto</del>



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016**  
**ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.</p>	<p>successivo n. 4 del 31 dicembre 2006 entro il quale tali istituti dovevano essere chiusi. Va conseguentemente eliminato anche il riferimento alla necessità di ricovero in comunità familiari dei minori di 6 anni, perché oggi tutti debbono trovare accoglienza in comunità di tipo familiare.</p>	<p><del>di assistenza pubblico o privato</del>, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. <del>Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.</del></p>
<p>3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.</p>	<p>E' necessario prevedere che ciò avvenga solo nell'interesse del minore e che, comunque, tali interventi vengano attivati in immediata successione.</p>	<p>3. In caso di necessità e urgenza, <b>nell'interesse del minore</b>, l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere <b>previamente</b> gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3. <b>Tali interventi debbono essere attivati in immediata successione.</b></p>
<p>4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.</p>	<p>Essendo decorso il termine, il comma va abrogato.</p>	<p><del>4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.</del></p>
<p>5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,</p>	<p>E' quindi necessario modificare la numerazione del successivo comma da 5 a 4.</p>	<p><del>5.</del> <b>4.</b> Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,</p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016**  
**ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
definiscono gli <i>standard</i> minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi		definiscono gli <i>standard</i> minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi
<b>Art. 3</b>		
1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito.	Anche questa previsione normativa va riformulata in coerenza con la riforma sulla filiazione, con riferimento ai diritti di cui all'art. 315 bis c.c. E' pleonastico e fonte di equivoci il riferimento ai casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito.	1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare <del>e degli istituti di assistenza pubblici o privati</del> esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, <b>assicurando l'effettività dei diritti di cui all'art. 315 bis c.c., salvo che i rapporti con i genitori non siano inibiti con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.</b> <del>in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito.</del>
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza	E' necessario prevedere che i responsabili degli istituti relazionino semestralmente al Pubblico Ministero Minorile, in relazione ai minorenni presenti nella struttura, per ricordare la previsione normativa con quanto previsto al successivo art. 9 della stessa legge e in	2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.</p>	<p>ogni caso per l'assunzione di eventuali provvedimenti a tutela dei minorenni stessi.</p>	<p>o privati non possono essere chiamati a tale incarico. <b>I rappresentanti legali debbono relazionare semestralmente il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni relativamente alla situazione dei minori collocati presso di loro.</b></p>
<p>3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della responsabilità genitoriale, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio</p>	<p>La previsione normativa è formulata in modo equivoco e tale da comportare l'accavallamento della competenza di più giudici: infatti i genitori non "riprendono la responsabilità genitoriale" senza l'intervento del giudice, ed è opportuno che sia questi, nel provvedimento che prevede la loro reintegra (tale è il termine corretto) a stabilire eventuali limiti e condizioni del suo esercizio. Il giudice della reintegra, secondo la nuova formulazione dell'art. 38 disp att. c.c., può essere anche il tribunale ordinario. Qualora il giudice non provvedesse, i responsabili potranno rivolgersi al pubblico ministero presso il giudice competente affinché integri il provvedimento.</p>	<p><b>3. Qualora i genitori non siano sospesi dalla responsabilità genitoriale o siano in essa reintegrati, i genitori riprendano l'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice ne stabilirà eventuali limiti e condizioni anche in relazione ai compiti che sono loro attribuiti. Le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio. Qualora il giudice non provveda, i responsabili possono presentare istanza al Pubblico Ministero presso il giudice competente affinché richieda l'integrazione del provvedimento con l'indicazione di quanto sopra.</b></p>
<p><b>Art. 4</b></p>		
<p>1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore</p>	<p>Anche nell'affidamento familiare cd. consensuale, disposto dal servizio sociale su accordo con i genitori, è</p>	<p>1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore</p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.</p>	<p>necessario che nell'interesse del minore vengano specificati i compiti della struttura o dell'affidatario e quelli che deve esercitare il genitore e che comunque vengano garantiti i diritti del figlio di cui all'art. 315 bis c.c. ed è necessario che il giudice tutelare stabilisca nel provvedimento che rende esecutivo l'affidamento quali siano i compiti esercitati dagli affidatari e quali dai genitori.</p>	<p>esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto <b>che stabilisce anche quali siano i diritti e i compiti degli affidatari e quali siano i compiti dei genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale e nella cura del figlio minore affidato, preso atto del progetto di affidamento disposto dal Servizio sociale locale.</b></p>
<p>2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.</p>	<p>L'affidamento familiare giudiziario è un provvedimento di estrema gravità in quanto limita diritti fondamentali della persona di età minore e dei suoi genitori. Gli interventi proposti sono sintonici con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo relativa all'art. 8 della Convenzione di Roma (Diritto alla vita privata e familiare) e all'art. 6 (Diritto all'equo processo) che hanno visto condannata più volte l'Italia per inadeguatezza del suo sistema normativo (da ultimo Lombardo c. Italia, 29 gennaio</p>	<p>2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il <b>giudice competente nell'esclusivo interesse del figlio minore tribunale per i minorenni</b>. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.</p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**

**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
	<p>2013).</p> <p>Inoltre la normativa va raccordata con il nuovo riparto di competenze di cui alla l. 219/2012 e il relativo decreto attuativo 154/2013: la competenza per l'allontanamento del minore e il suo affidamento familiare può infatti essere attualmente disposta anche dal giudice del procedimento sulla crisi della coppia genitoriale (separazione, divorzio, relative modifiche e affidamento e mantenimento dei figli dei genitori non coniugati)</p>	
<p>3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i</p>	<p>L'attuale normativa ha lacune rilevanti relativamente sia al contenuto del provvedimento di affidamento, per le modalità di esecuzione soprattutto se accompagnato o contestuale al provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare di appartenenza.</p> <p>I provvedimenti di affidamento debbono essere motivati, anche per promuovere nella famiglia di appartenenza il cambiamento nell'esercizio della responsabilità genitoriale necessaria per il rientro del figlio minore in famiglia, se privi di contenuti specifici anche relativamente ai confini dei poteri/doveri degli affidatari sono fonte di equivoci e</p>	<p>3. Nel provvedimento di affidamento familiare, <b>anche assunto in via provvisoria ed urgente, il giudice competente deve:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>indicarne</b> <del>devono essere indicate</del> specificatamente le motivazioni; <del>di esso,</del></li> <li>- <b>indicare le modalità di allontanamento del minore dalla sua famiglia e i soggetti che debbono procedere all'esecuzione;</b></li> <li>- <b>nominare al minore un curatore speciale;</b></li> <li>- <del>nonché</del> <b>stabilire i diritti e i compiti degli affidatari e quali siano i corrispondenti limiti nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori o del tutore provvisorio, se nominato;</b></li> </ul>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**

**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.</p>	<p>conflittualità, in situazioni nelle quali invece l'attività di tutti dovrebbe convergere ai fini dell'attuazione del miglior interesse del minore affidato. Inoltre è necessario nominare a questi un curatore speciale, che lo rappresenti nel procedimento e in tutte le diverse fasi dello stesso, spesso coincidente con procedimenti sulla potestà ai sensi degli artt. 330-333 c.c.</p> <p>E' inoltre importante che il Servizio riferisca al giudice che ha disposto l'affidamento o a quello eventualmente successivamente competente (se il primo procedimento è definito si può avere l'avvicinarsi di diversi giudici ai sensi della novellata disposizione di cui all'art. 38 disp att.c.c.) periodicamente il giudice competente.</p>	<p><del>- stabilire i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore; ;</del></p> <p><del>- indicare deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice che ha emesso il provvedimento di affidamento familiare, tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2.</del> Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice <b>che ha emesso il provvedimento, se ancora competente</b> o al <b>giudice</b> tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale</p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
		sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.
<p>4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.</p>	<p>Vi è necessità di prevedere espressamente che gli interventi siano specificamente e dettagliatamente previsti nel decreto, essendo uno degli elementi indicati dalla CEDU. Vi è inoltre necessità che il minore, se ultradodicesimo o anche di età inferiore se dotato di capacità di discernimento, sia sentito in caso di proroga dell'affidamento familiare. La proroga dell'affidamento deve inoltre veder partecipare il figlio minore con una figura autonoma di rappresentanza quale è il curatore speciale, salvo che non sia stato già nominato un tutore. Se anche questi si trovi in conflitto di interesse con il minore, il curatore speciale sarà anche in questo caso necessario, come da indicazione della Suprema Corte.</p>	<p>4. Nel provvedimento di cui al comma 3, <del>deve</del> <b>debbono</b> inoltre essere <b>indicati</b> <del>indicato</del> il periodo di presumibile durata dell'affidamento <del>e il progetto che deve essere rapportabile al complesso</del> di interventi volti al recupero della famiglia d'origine <del>e al sostegno del minore</del>. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal <b>giudice competente tribunale per i minorenni</b>, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore. <b>Questi deve essere sentito se ha compiuto i dodici anni o anche se di età inferiore, qualora sia dotato di capacità di discernimento. All'apertura del procedimento il giudice provvede alla nomina di un curatore speciale, se non vi è tutore o se questi si trovi in conflitto di interessi.</b></p>
<p>5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore,</p>	<p>Bisogna prevedere che siano salvaguardate le relazioni che si sono sviluppate durante l'affidamento e che sono nell'interesse del minore, sia con la</p>	<p>5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore,</p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.</p>	<p>coppia o con la persona affidataria sia con la famiglia di questi. Anche le relazioni con i figli della coppia o con gli altri bambini vanno tutelate se nell'interesse del minore, o ad es. la relazione con altri componenti del nucleo familiare. Lo sradicamento del minore dalla famiglia affidataria senza tutela delle relazioni che si sono costituite e sviluppate nel suo interesse sarebbe pregiudizievole di per sé.</p>	<p>quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. <b>Con il provvedimento che dichiara la cessazione dell'affidamento, il giudice competente stabilisce le modalità con le quali debbono essere preservate e tutelate le relazioni che si sono costituite e sviluppate nell'interesse del minore durante l'affidamento, stabilendone le modalità e, se del caso, incaricando i servizi sociali dell'effettiva attuazione del provvedimento.</b> <i>5-bis.</i> <b>Al fine di disciplinare il mantenimento dei positivi legami instauratisi nell'interesse del minore con la famiglia affidataria di cui al precedente comma 5, il giudice provvede in camera di consiglio ai sensi degli artt. 737 e sgg. c.p.c., dopo aver ascoltato il minore se dodicenne o anche di età inferiore se dotato di capacità di discernimento, i genitori o la coppia di affidatari preadottivi, le persone che hanno già accolto il minore in affidamento, che</b></p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**

**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
		<p><b>possono anche presentare note scritte, il tutore o il curatore se nominati, ed acquisito il parere del Pubblico Ministero. Nel provvedimento disciplina le condizioni del rapporto del minore con la famiglia già affidataria, prevedendo se del caso il monitoraggio dei servizi sociali.</b></p> <p>Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene <b>anche</b> conto delle valutazioni dei servizi sociali.</p>
<p>6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.</p>	<p>Anche questa previsione normativa va riaccordata con il nuovo riparto di competenze previsto dall'attuale art. 38 disp. att. c.c.</p>	<p>6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al <b>giudice</b> competente <del>tribunale per i minorenni</del> l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore</p>
<p>7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato</p>	<p>Va eliminato il riferimento agli istituti di assistenza pubblici o privati.</p>	<p>7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare. <del>o un istituto di assistenza pubblico o privato</del></p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016**  
**ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<b>Art. 5</b>		<b>Art. 5</b>
<p>1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.</p>	<p>E' necessario il coordinamento con la disciplina introdotta dall'art. 315 bis c.c.</p>	<p>1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, <b>alla sua assistenza morale, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni,</b> tenendo conto <b>della sua opinione, ai sensi dell'art. 315 bis c.c. e</b> delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi <b>dell'art. <del>gli</del> <del>articoli</del> 330 e 333 del codice civile, e nei limiti previsti dal provvedimento ove vi sia stata limitazione della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 333 c.c.,</b> del tutore se nominato, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.</p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016**  
**ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.</p>	<p>Non sono solo i servizi sociali, ma sempre più spesso, i servizi socio-sanitari in rete tra di loro che si debbono occupare delle situazioni di fragilità familiare e di sostegno sia della famiglia affidataria sia della famiglia biologica. La vigilanza del giudice è prevista dalla giurisprudenza CEDU. L'opera di sostegno ed aiuto è indispensabile e deve essere prevista anche tramite organismi no profit (il privato-sociale) che validamente possono affiancare i servizi territoriali.</p>	<p><del>2. Il servizio sociale,</del> <b>I servizi socio-sanitari, in rete tra di loro e ciascuno</b> nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice <b>che vigila sull'aderenza degli interventi al progetto di sostegno e di affidamento,</b> <del>ovvero secondo le necessità del caso,</del> svolge opera di sostegno educativo e psicologico, <b>nei confronti del minore affidato, della sua famiglia e di quella affidataria;</b> agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari <b>e professionali e di organismi no profit</b> eventualmente indicate dagli affidatari <b>e/o dalla famiglia di origine.</b></p>
<p>3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato.</p>	<p>Eliminare il riferimento normativo agli istituti di assistenza pubblici o privati in quanto non più attuale.</p>	<p>3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare. <del>o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato.</del></p>
<p>4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei</p>		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria		
<b>TITOLO II Dell'adozione</b>		
<b>Capo I Disposizioni generali</b>		
<b>Art. 6</b>		
1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.		
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.	Necessario il raccordo con l'art. 315 bis c.c. Necessario prevedere, come indicato dalla giurisprudenza CEDU (Benedetti e Marcelli c. Italia ***) che la coppia di affidatari sia valutata preferenzialmente nell'adozione del minore già a loro affidato, sempre che si sia dimostrata idonea nell'interesse di quest'ultimo.	2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire, e mantenere <b>e assistere moralmente</b> i minori che intendano adottare, <b>ai sensi dell'art. 315 bis c.c.</b> <b>In caso di precedente affidamento familiare, qualora il minore venga poi dichiarato adottabile, viene valutata preferenzialmente la coppia di coniugi affidatari che si è dimostrata idonea all'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse del minore adottabile e che abbia dato la sua disponibilità all'adozione.</b> <b>In caso di rientro nella propria famiglia il</b>



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**

allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016

ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
		<b>giudice dispone contestualmente le modalità con le quali il minorene manterrà le relazioni con la famiglia di affidatari, se nel suo interesse.</b>
3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.		
4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.		
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore		
6. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli anche adottivi dei		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**

**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.		
7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.		
8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con <i>handicap</i> accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia

allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati		
<b>Art. 7</b>		
1. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.		
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.	In coerenza con la Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori e con le Linee Guida per una giustizia <i>child friendly</i> è opportuno che il minorente adottando abbia una rappresentanza autonoma nel presente procedimento qualora vi sia conflitto di interessi con il tutore.	<b>2. Il minore adottando deve essere rappresentato da un curatore speciale nel procedimento di adozione, se in conflitto di interessi con il tutore.</b> Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.
3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento		
<b>Capo II Della dichiarazione di adottabilità</b>		
<b>Art. 8</b>		
1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.</p>		
<p>2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.</p>	<p>Eliminare il riferimento ad istituti di assistenza perché non più attuale.</p>	<p>2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso <del>istituti di assistenza pubblici o privati</del> e comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.</p>
<p>3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali, anche all'esito della segnalazione di cui all'articolo 79-bis e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.</p>	<p>Trattandosi di diritti fondamentali della persona di età minore e dei suoi genitori, è essenziale che il progetto e le misure di sostegno siano chiari e comprensibili.</p>	<p>3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 <del>rifiutano</del> <b>hanno rifiutato</b> le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali <b>e loro comunicate con modalità chiare e comprensibili</b>, anche all'esito della segnalazione di cui all'articolo 79-bis e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.</p>
<p>4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10</p>	<p>E' necessario modificare la normativa sintonicamente con quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione del 2010 (sent. Cass., 22 gennaio 2010, n. 1107,</p>	<p>4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10. <b>A tal fine</b></p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
	Cass., 3804 e 3805 del 17 febbraio 2010 Cass., 26 marzo 2010, n. 7281, Cass., 19 maggio 2010, n. 12290, 14 giugno 2010, n. 14216, Cass., 19 luglio 2010, n. 16870), raccordando anche con la Convenzione sull'esercizio dei diritti dei minori data a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata in Italia con l. 77 del 20 marzo 2003.	<b>il presidente del tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale, se il minore è in potenziale conflitto di interessi con il tutore provvisorio.</b> <b>Il tutore, o il curatore speciale, se nominato, provvede a nominare al minore un avvocato. Se non vi provvedono i rappresentanti del minore, provvede il Presidente del Tribunale ai sensi del successivo art. 10.</b>
<b>Art. 9</b>		
1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.		
2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore	Eliminare il riferimento agli istituti di assistenza pubblici o privati perché non più attuale. In ossequio ai principi del giusto	<del>2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e</del> <b>Le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore</b>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016**  
**ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.</p>	<p>processo e alle indicazioni della giurisprudenza CEDU, è necessario che il ricorso motivato del PMM sia notificato ai soggetti di cui all'art. 8 affinché abbiano immediata cognizione dell'apertura del procedimento, trattandosi di un giudizio che può definirsi con un provvedimento che incide radicalmente sul rapporto genitore-figlio minore.</p>	<p>della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi. <b>Il ricorso è notificato d'ufficio ai soggetti di cui all'art. 8.</b></p>
<p>3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.</p>	<p>Bisogna togliere il riferimento agli istituti pubblici e privati.</p>	<p>3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nelle case famiglia <del>gli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2.</del> Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.</p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016**  
**ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.</p>	<p>Nell'ipotesi di cui a questo comma, è necessario prevedere anche l'incapacità ad essere nominato curatore speciale.</p>	<p>4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare <b>e di curatore speciale del minore.</b></p>
<p>5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio a norma dell' articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità</p>		
<p><b>Art. 10</b></p>		
<p>1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2,</p>	<p>E' opportuno prevedere che il presidente del TM possa avvalersi in genere della PA (ad es. con indagini sulla situazione fiscale dei genitori e della famiglia in</p>	<p>1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui</p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**

**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.</p>	<p>genere) e dei servizi socio-sanitari. Così come è opportuno che da subito siano acquisiti i certificati penali e l'eventuale documentazione sanitaria dei genitori o dei loro familiari. E' in definitiva urgente che la situazione sia chiarita al più presto: a tal fine l'acquisizione immediata di certificazione sanitaria relativa a problematiche di dipendenza da sostanze o di psico-patologie pregresse ed attuali è importante che sia immediatamente acquisita al fascicolo d'ufficio.</p>	<p>all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite la Pubblica Amministrazione e i servizi <b>socio-sanitari</b> <del>socia</del>li locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono. Dispone l'acquisizione dei <b>certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti e di ogni documentazione anche sanitaria relativa ai genitori con riferimento alla loro capacità genitoriale.</b></p>
<p>2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore</p>	<p>Il ricorso del PMM deve essere notificato dall'ufficio. Il Presidente del Tribunale deve verificare che il contraddittorio si sia ritualmente costituito nei confronti dei soggetti di cui all'art. 8 e, in difetto, ordinarne l'integrazione. In ogni caso,</p>	<p>2. All'atto dell'apertura del procedimento, <b>il Presidente del Tribunale verifica che il contraddittorio si sia ritualmente costituito nei confronti dei soggetti di cui all'art. 8 e, in difetto, ne ordina l'integrazione. Dispone la sospensione dei</b></p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia  
allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.</p>	<p>nomina al minore un autonomo rappresentante (tutore o curatore ai sensi del precedente art. 8); invita tutte le parti a nominare un difensore di fiducia e, comunque, nomina loro un difensore d'ufficio.</p> <p>Relativamente alla partecipazione delle parti a ogni attività processuale, è necessario che contraddittorio e diritti di difesa siano sempre garantiti, salvo che ciò sia contrario all'interesse del minore, secondo quanto indicato dalla giurisprudenza CEDU.</p> <p>E' inoltre importante codificare quanto previsto dai nuovi artt. 336 bis c.c. e 38 disp. att. c.c. in materia di ascolto del minore, anche in ragione di quanto previsto dalla Cassazione nella sentenza 7282/2010 per rafforzare il concetto che l'ascolto del minore non è un atto istruttorio ma una particolare modalità di dare ingresso nel procedimento all'opinione del minore, il cui interesse costituisce criterio preminente e determinante di giudizio.</p>	<p><b>genitori dalla responsabilità genitoriale e nomina il tutore provvisorio, salvo che non si sia già provveduto. Se del caso ai sensi del precedente art. 8 nomina al minore un curatore speciale; invita tutte le parti</b></p> <p><del>sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e</del></p> <p>li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo, <b>salvo che nell'interesse del minore gli stessi siano stati secretati. In tal caso è necessaria la</b> previa autorizzazione del giudice. <b>Il provvedimento di diniego deve essere motivato.</b></p> <p><b>E' fatto salvo quanto previsto dagli artt. 336 bis c.c. e 38 bis disp. att. c.c. per l'audizione del minore.</b></p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia

allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della responsabilità genitoriale dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.</p>	<p>Si elimina il riferimento alla sospensione dalla responsabilità genitoriale, in quanto già prevista obbligatoriamente dal precedente comma.</p>	<p>3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, <b>compresa</b> <del>la sospensione della responsabilità genitoriale dei genitori sul minore,</del> la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.</p>
<p>4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.</p>		
<p>5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua</p>		

Roma, 13 giugno 2016

Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile</p>		
<p><b>Art. 11</b>          Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore.          Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori,</p>	<p>E' necessario il coordinamento della procedura prevista dall'art. 11 con l'ultimo comma dell'art. 250 c.c. che è stato modificato con l. 219/2012.          Difatti ora il genitore infrasedicenne può chiedere di essere autorizzato al riconoscimento: la competenza è del tribunale ordinario e già vi sono provvedimenti discordanti se sia del giudice tutelare o del collegio.          Inoltre è necessario provvedere alla nomina di un curatore speciale per il genitore infrasedicenne affinché possa richiedere l'autorizzazione al riconoscimento, sia perché questo è un atto personalissimo e quindi deve ritenersi esclusa la rappresentanza dei genitori, sia perché si deve presumere conflitto di interessi potenziale tra il genitore infrasedicenne e i suoi genitori.          E' opportuno prevedere per tale autorizzazione la competenza del Giudice</p>	<p>Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore.          Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori, chiede termine per</p>



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia  
allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi sempreché nel frattempo il minore sia assistito dal genitore o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore.</p> <p>Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la procedura è rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore, purché sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi. Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo anno ai sensi dell'articolo 250, quinto comma, del codice civile, può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi dopo l'autorizzazione.</p> <p>Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore</p>	<p>Tutelare del luogo di residenza abituale del genitore infrasedicenne per colmare la lacuna creatasi dopo l'entrata in vigore della l. 219/2012 che ha già provocato soluzioni diversificate in giurisprudenza.</p>	<p>provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi sempreché nel frattempo il minore sia assistito dal genitore o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore.</p> <p>Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, <b>il Presidente del Tribunale per i minorenni nomina a questi un curatore speciale anche ai fini dell'eventuale richiesta di autorizzazione al riconoscimento ai sensi dell'art. 250 u.c.</b> e la procedura è rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore, purché sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi. Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo anno <b>dal Giudice Tutelare del suo luogo di residenza abituale</b> ai sensi dell'articolo 250, quinto comma, del codice civile, può chiedere ulteriore sospensione per</p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**

allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016

ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>provvisorio.</p> <p>Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità.</p> <p>Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma.</p> <p>Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva</p>		<p>altri due mesi dopo l'autorizzazione. <b>Il curatore speciale nominato al genitore infrasedicenne lo rappresenta anche dopo l'autorizzazione del Giudice Tutelare nel prosieguo della procedura di adottabilità del figlio.</b></p>
<b>Art. 12</b>		
<p>Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo</p>	<p>Coerentemente con le indicazioni della Corte EDU, la logica deve essere modificata: le prescrizioni, al fine del</p>	<p>Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo</p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016**  
**ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato.</p> <p>Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.</p> <p>In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente.</p> <p>Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice</p>	<p>recupero della famiglia di origine, debbono essere sempre impartite, salvo che ciò non sia contrario all'interesse del minore.</p> <p>Inoltre è opportuno prevedere che sia proposta l'azione per il mantenimento del minore (e non solo degli alimenti) a carico di chi ha la responsabilità genitoriale la cui sospensione, per interpretazione consolidata, non ha efficacia sull'obbligo di mantenimento che permane a carico del titolare.</p>	<p>precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato.</p> <p>Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.</p> <p>In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente.</p> <p>Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, <del>ove ne ravvisi l'opportunità,</del> <b>salvo che sia contrario all'interesse del minore,</b> impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione <b>e l'ascolto</b> del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi</p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**

allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016

ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia.</p> <p>Il presidente o il giudice delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del comma 3 dell'articolo 10.</p>		<p>locali, ai quali, <del>affida</del> <del>può essere affidato</del> l'incarico ai <b>servizi socio-sanitari di predisporre un progetto dettagliato anche nelle tappe intermedie, nei tempi nelle modalità, per il sostegno alla genitorialità e il relativo recupero. Tale progetto deve essere comunicato ai genitori o ai parenti i quali possono richiedere modifiche e integrazioni. Lo svolgimento del progetto avviene sotto la vigilanza del Presidente del Tribunale per i minorenni o di un giudice da lui delegato.</b> <del>operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia.</del></p> <p>Il presidente o il giudice delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione <del>degli alimenti</del> <b>del mantenimento o un contributo al mantenimento</b> a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del comma 3 dell'articolo 10.</p>
<b>Art. 13</b>		
Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>all'articolo precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, previa nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza.</p>		
<b>Art. 14</b>		
<p>1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.</p>		
<p>2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché adottino le iniziative opportune</p>		
<b>Art. 15</b>		
<p>1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di</p>	<p>Potrebbe esservi la disponibilità ad ovviare alla mancanza di assistenza morale o materiale, ma l'impossibilità ad ovviarvi (ad es. per grave malattia e insussistenza di altre risorse familiari che</p>	<p>1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di</p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016**  
**ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:</p> <p>a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;</p> <p>b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;</p> <p>c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori ovvero è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole.</p>	<p>possano curare il minore in supplenza del genitore gravemente ammalato).</p>	<p>adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:</p> <p>a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;</p> <p>b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità <b>o l'impossibilità</b> ad ovviarvi;</p> <p>c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori ovvero è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole.</p>
<p>2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia</p>	<p>Prima della decisione è necessario sentire anche il curatore speciale se nominato.</p>	<p>La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante <del>dell'istituto di assistenza pubblico o privato</del> della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore <b>e il curatore speciale, se nominato;</b></p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.		<del>ove esista,</del> ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.
3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17	Il tutore sarà sempre stato nominato: si deve prevedere il curatore speciale se nominato.	3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale <b>se nominato</b> <del>ove esistano,</del> con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17
<b>Art. 16</b>		
1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.		
2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del		



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
minore.		
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile		
<b>Art. 17</b>		
1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.		
2. Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell' articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso articolo.		
3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
atti introduttivi		
<b>Art. 18</b>		
<p>1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva.</p> <p>A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni</p>		
<b>Art. 19</b>		<b>Art. 19</b>
<p>Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della responsabilità genitoriale</p> <p>Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore .</p>	<p>Il tutore nominato nel procedimento di adottabilità è provvisorio: quindi va comunque confermato con una nomina definitiva.</p>	<p>Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della responsabilità genitoriale</p> <p>Il tribunale per i minorenni <b>conferma la nomina del tutore già provvisorio quale definitivo o</b> nomina un tutore, <del>ove già non esista,</del> e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore .</p>
<b>Art. 20</b>		
Lo stato di adottabilità cessa per adozione o		



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
per il raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottando.		
<b>Art. 21</b>		
1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell'articolo 15.		
2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.	Anche nell'ipotesi di revoca dello stato di adottabilità è necessario nominare un curatore speciale al minore, se vi è conflitto di interesse con il tutore.	2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore. <b>Se questi è in conflitto di interessi con il minore, il presidente del tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale per il minore.</b>
3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.		
4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato		
<b>Capo III Dell'affidamento preadottivo</b>	Il Capo III è stato integralmente rivisitato: si tratta infatti di ridisegnare un percorso adottivo più snello, comune all'adozione nazionale e internazionale per quanto concerne la fase informativa-formativa e valutativa da parte dei Servizi	<b>Capo III Della fase preliminare al procedimento adottivo nazionale e/o internazionale</b>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
	<p>(tra l'altro oramai nelle prassi già unificata), eliminando il primo passaggio davanti al TM e lasciando ai coniugi aspiranti adottivi la scelta se proseguire o meno dopo la prima fase del percorso. Si contengono così oltre ai tempi anche i costi, mantenendo però il ruolo della giurisdizione, nella fase di emissione del decreto di idoneità, che è stato previsto anche per l'adozione nazionale.</p>	
<p><b>Art. 22</b></p>		
<p>1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere</p>	<p>La dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale e/o internazionale viene presentata ai servizi competenti territorialmente in ragione della residenza dei coniugi aspiranti adottivi, corredata di una dichiarazione di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6. Si apre così il percorso formativo-informativo-valutativo gestito dai servizi socio-sanitari competenti per territorio che deve essere definito nel tempo massimo di 120 gg. dalla presentazione della dichiarazione. A conclusione i Servizi redigono in duplice originale una relazione nella quale riportano il percorso e gli esiti valutativi della capacità adottiva dei coniugi; nei successivi 15 gg.</p>	<p><del>1. 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando</del> <b>Coloro che intendono adottare presentano dichiarazione di disponibilità al Servizio sociale territoriale della loro residenza abituale, corredata da dichiarazione di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6. Nella dichiarazione di disponibilità debbono specificare: la loro opzione per l'adozione nazionale o internazionale o entrambe;</b> l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate</p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**

**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.</p>	<p>i coniugi debbono essere informati dai Servizi dell'esito del percorso; viene loro quindi consegnato un originale della relazione; altro originale è inviato dai Servizi stessi -corredato da copia della dichiarazione di disponibilità e della dichiarazione di notorietà attestante il possesso dei requisiti- al Tribunale per i minorenni competente in ragione della residenza. A questo punto i coniugi, con una maturata consapevolezza del senso e del significato dell'adozione, se scelgono di proseguire, , entro 30 gg. dal colloquio di restituzione con i servizi nel quale sarà loro consegnato originale della Relazione, presentano al Tribunale per i minorenni istanza di essere dichiarati idonei all'adozione nazionale e/o internazionale, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, e l'originale della relazione valutativa dei Servizi. In questo modo si lascia alla libertà della coppia aspirante adottiva di valutare se proseguire nel percorso adottivo dopo la prima parte formativa-informativa-valutativa, con un rilevante risparmio di tempi e di costi. Inoltre questa possibilità di ripensamento, questo <i>spatium</i></p>	<p>dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. <del>È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.</del></p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
	<p><i>deliberandi</i> dopo il percorso di approfondimento, appare opportuno per consentire alla coppia di valutare la propria effettiva disponibilità. Il Tribunale per i minorenni, se non sussistono i requisiti di ammissibilità, dichiara non luogo a provvedere entro 10 gg dal deposito; altrimenti convoca entro i successivi 20 gg. la coppia aspirante adottiva anche davanti a un giudice delegato; se anche dopo l'udienza ritiene sussista la necessità o l'opportunità di ulteriori approfondimenti, li dispone, incaricando diverso servizio socio-sanitario o disponendo una Consulenza Tecnica d'Ufficio. Entro i successivi 30 gg. dalla convocazione o dagli esperimenti disposti per l'approfondimento, il Tribunale per i minorenni, acquisito il parere del Pubblico Ministero: 1) qualora ritenga che la coppia non abbia la capacità adottiva di accogliere una persona di età minore con l'adozione nazionale o internazionale, lo dichiara con decreto motivato. 2) qualora invece ritenga che la coppia sia in grado di accogliere una persona di età minore con l'adozione</p>	

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
	<p>nazionale o internazionale, lo dichiara con decreto specificando quali siano le caratteristiche e i requisiti del minore o dei minorenni che possono da loro essere accolti in adozione come figli. Il decreto è sempre reclamabile in Corte di appello, sezione specializzata per i minorenni da parte dei coniugi e del Pubblico Ministero.</p>	
<p>2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.</p>	<p>Si è aggiunto che il diritto all'informazione è dovuto in ogni fase della procedura.</p>	<p>2. In ogni momento e fase del procedimento coloro che intendono adottare <b>hanno diritto a ricevere</b> <del>devono essere fornite, se richieste,</del> notizie sullo stato del procedimento.</p>
<p>3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con <i>handicap</i> accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</p>	<p>E' stato uniformato il ruolo informatore-formatore e valutatore dei servizi nell'adozione nazionale e internazionale come, peraltro, di fatto già avviene.</p>	<p><b>3.I servizi territoriali, anche avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>Informano la coppia aspirante adottiva sul percorso adozionale, nazionale ed internazionale.</b></li> <li>b) <b>Formano la coppia all'accoglienza di un bambino in stato di abbandono.</b></li> <li>c) <b>Valutano la capacità di accogliere, educare un bambino in stato di abbandono, in base alla situazione personale, familiare e sociale, di salute ed economica dei coniugi accompagnandoli alla piena</b></li> </ul>



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
		<p>consapevolezza del significato dell'adozione e delle articolazioni del percorso adottivo nazionale e/o internazionale, a seconda della disponibilità della coppia.</p> <p>d) Acquisiscono elementi sulla situazione personale, familiare, e sanitaria della coppia di coniugi aspiranti genitori adottivi</p> <p>e) Acquisiscono elementi sulle motivazioni che li determinano, sulla loro capacità di rispondere alle esigenze di più o di una sola persona di età minore che ha subito l'abbandono, sulle eventuali caratteristiche particolari delle persone di età minore che sarebbero in grado di accogliere e crescere come figli esercitando nei loro confronti la responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 315 e sgg. c.c., nonché di ogni altro elemento utile per valutare tale capacità.</p> <p>f) Se i coniugi hanno dichiarato la loro disponibilità per l'adozione internazionale, li informano sul ruolo degli enti autorizzati</p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
		<p>nell'adozione internazionale di cui all'art. 39 <i>ter</i>, anche avvalendosi della loro collaborazione</p> <p><del>dando</del><b>Danno</b> precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con <i>handicap</i> accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</p>
<p>4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni.</p>	<p>Bisogna prevedere un termine breve entro il quale le indagini debbono essere avviate e concluse. I tempi dilazionati in mesi sono eccessivi, incomprensibili e scoraggianti per l'utenza.</p> <p>Anche il procedimento davanti al Tribunale per i minorenni deve avere tempi celeri ed è stato omologato il procedimento per l'adozione nazionale e quella internazionale, che vengono entrambe definite con decreto, reclamabile e ricorribile in cassazione.</p>	<p><b>4. Il percorso di informazione-formazione e valutazione deve avviarsi entro 15 gg. e concludersi entro 90 giorni. Tale termine può essere prorogato una sola volta e per non più di 60 gg., quando vi siano rilevanti motivi .</b></p> <p><del>4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, e riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di 60 centoventi giorni.</del></p> <p><b>5. Concluso il percorso informativo-formativo-valutativo, i servizi sociali</b></p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
		<p>competenti predispongono una relazione finale dei relativi esiti in duplice originale, e la comunicano alla coppia di coniugi aspiranti adottivi in un incontro entro i 15 gg. successivi; le consegnano un originale informandoli dei contenuti; nello stesso termine inviano al Tribunale per i minorenni competente per territorio l'altro originale corredato di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- copia del verbale dell'ultimo incontro di restituzione degli elementi emersi dal percorso formativo-informativo.valutativo sottoscritta dalla coppia di coniugi aspiranti adottivi;</li><li>- copia della dichiarazione di disponibilità;</li><li>- copia della dichiarazione di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 al Tribunale per i minorenni competente per territorio.</li></ul> <p>I coniugi, entro 30 gg. dalla consegna della relazione, presentano al tribunale per i minorenni competente per territorio della loro residenza o ad altri, istanza di essere dichiarati idonei all'adozione nazionale e/o internazionale, corredata dell'originale della relazione dei servizi e della documentazione</p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
		<p>attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.</p> <p>6. Il tribunale per i minorenni, qualora la coppia non sia in possesso dei requisiti di legge per adottare, entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza dichiara non luogo a procedere con decreto motivato reclamabile in appello nei 30 gg. successivi alla sua comunicazione a mezzo notifica nel testo integrale.</p> <p>7. Se la coppia è in possesso dei requisiti di legge, la convoca entro i successivi 20 gg. anche davanti a un giudice delegato; se dopo l'udienza ritiene sussista la necessità o l'opportunità di ulteriori approfondimenti, li dispone, incaricando altro servizio socio-sanitario o disponendo una Consulenza Tecnica d'Ufficio. Entro i successivi 30 gg. dalla convocazione o dagli esperimenti disposti per l'approfondimento, il Tribunale per i minorenni, acquisito il parere del Pubblico Ministero:</p> <p>1) qualora ritenga che la coppia non abbia l'idoneità di accogliere una persona di età minore con l'adozione nazionale o internazionale, lo dichiara con decreto motivato.</p> <p>2) qualora ritenga che la coppia sia idonea ad accogliere una persona di età minore con l'</p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
		<p>adozione nazionale o internazionale, lo dichiara con decreto specificando quali siano le caratteristiche e i requisiti del minorenni o dei minorenni che possono essere accolti dai coniugi in adozione come figli.</p> <p>8. Il decreto è sempre reclamabile in Corte di appello da parte dei coniugi e del Pubblico Ministero nei 30 giorni successivi alla comunicazione mediante notifica a cura della cancelleria nel testo integrale. Il decreto che decide in via definitiva sul reclamo è ricorribile in cassazione solo per violazione di legge.</p> <p>9. Il decreto definitivo che dichiara la coppia idonea all'adozione nazionale ha validità per tre anni dalla data di notifica, fermo restando quanto specificato al successivo art. 30 per l'adozione internazionale. E' prorogabile a richiesta della coppia di coniugi una sola volta, con ricorso al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei coniugi da depositarsi entro 30 gg. dalla scadenza del precedente decreto. Il Tribunale per i minorenni, sentita la coppia, dispone indagini integrative tramite i servizi socio-sanitari se vi siano state modifiche rilevanti nel loro assetto familiare e personale dalla data del precedente decreto e, salvo che non risultino</p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**

allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016

ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
		<p>emerse problematiche, proroga la validità del decreto di idoneità per un ulteriore triennio, decorrente dalla data della comunicazione del decreto di proroga nel testo integrale a cura della cancelleria. Il decreto motivato che dispone o nega la proroga è reclamabile presso la corte di appello dal Pubblico Ministero o dalla coppia dei coniugi nei modi e nei termini di cui al precedente punto 9. La procedura di proroga è esperibile solo una volta.</p> <p><b>10. Il decreto che dichiara la coppia di coniugi idonea all'adozione nazionale e/o internazionale non attribuisce il diritto ad adottare, ma il diritto ad essere valutata a fini adottivi in un procedimento celere, trasparente, efficace ed efficiente.</b></p>
<p>5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.</p>	<p>Da qui in poi il percorso per l'adozione nazionale si diversifica da quello dell'adozione internazionale. La disciplina proposta appare più garantista nei confronti delle coppie idonee ed ispirata dal principio specificato al punto 10 del precedente art. che non vi è un diritto a adottare, ma vi è un diritto ad essere valutati in un procedimento trasparente e conoscibile.</p> <p>L'abbinamento è possibile solo con un bambino già dichiarato adottabile con</p>	<p><b>Art. 23. Dell'adozione nazionale</b></p> <p><b>1. Il decreto che dichiara la coppia idonea all'adozione nazionale, ne dispone l'inserimento nell'elenco delle coppie disponibili all'adozione per essere valutata ai fini dell'abbinamento con bambini per i quali sia stato dichiarato lo stato di abbandono.</b></p> <p><b>2. L'elenco è tenuto a cura della cancelleria e formato con l'inserimento in ordine cronologico delle coppie in</b></p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
	<p>sentenza passata in giudicato: ciò per evitare la prassi in uso di disporre il cd. affidamento a rischio giuridico e cioè l'inserimento presso una coppia idonea di un bambino la cui adottabilità è ancora <i>sub iudice</i>. Tale tipo di affidamento provoca spesso situazioni di difficile soluzione quando poi invece l'adottabilità non viene pronunciata: il bambino è sradicato da una situazione di famiglia che percepiva il suo inserimento come definitivo e che lo ha trattato come figlio adottivo. Si sviluppano nella coppia le cd. "mire captative" che la contrappongono ai genitori biologici, in contrasto con i principi costituzionali e quanto affermato nell'art. 1 della presente legge.</p>	<p><b>considerazione della data del decreto di idoneità all'adozione.</b></p> <p><b>3. Le coppie hanno diritto in ogni momento di chiedere la propria posizione nell'elenco.</b></p> <p><b>4. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore <b>dichiarato adottabile con sentenza passata in giudicato.</b></b></p>
<p>6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che</p>	<p>Anche nel procedimento di adozione e nella fase di abbinamento preadottivo il minore in conflitto di interessi con il tutore deve essere rappresentato da un curatore speciale.</p>	<p><del>6.</del> <b>5. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio,</b></p>



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**

allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016

ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.</p>		<p>l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.</p> <p><b>7. 6. Al minore in conflitto di interessi con il tutore deve essere nominato un curatore speciale che lo rappresenti e lo assista nel procedimento fino al passaggio in giudicato della sentenza di adozione,</b></p>
<p>7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della</p>	<p>Le informazioni sanitarie debbono essere immediatamente fornite e non su richiesta. Ne va comunque della salute anche per quanto concerne la prevenzione, necessaria quando vi siano delle predisposizioni genetiche e familiari.</p>	<p>7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini <b>e comunicare ogni informazione sanitaria compresa, se possibile, l'anamnesi familiare.</b> Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e</p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016**  
**ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
trascrizione di cui all'articolo 18.		comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale		8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, <b>il tutore e, se nominato, il curatore speciale del minore</b> alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale.
<b>Art. 23</b>		<b>Art. 23 24</b>
1. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti,	L'art. 23 diviene nella nuova rubricazione 24 e viene riproposto nel testo vigente, quasi del tutto invariato, salvo l'adattamento di numerazione e l'inserimento delle figure di rappresentanza autonoma del minorenni: tutore e curatore speciale.	1. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del <b>tutore o del curatore speciale se nominato</b> , o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo <del>22</del> <b>23</b> , comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**

allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016

ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.</p>		<p>decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, gli affidatari, il tutore, <b>il curatore speciale se nominato</b> e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.</p>
<p>2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.</p>		<p>2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari, <del>ed</del> al tutore <b>e al curatore speciale, se nominato</b>. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.</p>
<p>3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile</p>		
<p><b>Art. 24</b></p>		<p><b>Art. 24 24 bis</b></p>
<p>Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo</p>	<p>E' giusto riconoscere il potere di impugnativa anche agli affidatari oltre</p>	<p>Il pubblico ministero, <b>gli affidatari</b>, e il tutore <b>e il curatore speciale se nominato</b>,</p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016**  
**ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello.</p> <p>La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.</p>	<p>che al minorenni.</p>	<p>possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello.</p> <p>La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo <del>23</del> <b>24</b> ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.</p>
<p><b>Capo IV Della dichiarazione di adozione</b></p>		<p><b>Capo IV Della dichiarazione di adozione</b></p>
<p><b>Art. 25</b></p>		<p><b>Art. 25</b></p>
<p>1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con</p>	<p>E' necessario prevedere anche il termine per la decisione, oltre che l'integrazione del contraddittorio con la figura del curatore, se nominato.</p>	<p>1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, <b>entro 30 gg.</b>, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore <b>e il curatore speciale se nominato</b>, e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di</p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.</p>		<p>procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.</p>
<p>2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti, questi, se maggiori degli anni dodici, debbono essere sentiti.</p>		
<p>3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.</p>	<p>Il termine annuale non deve essere prorogabile per più di sei mesi e più di una volta: la persona di età minore deve trovare al più presto una famiglia e elementi di dubbio che si trascinino oltre un anno e mezzo palesano situazioni problematiche non risolvibili in tempi compatibili con le migliori condizioni di sviluppo psico-fisico del minore.</p>	<p>3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di <del>un anno</del> <b>sei mesi</b>, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari <b>del tutore o del curatore speciale</b>, con ordinanza motivata.</p>
<p>4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.</p>		<p>4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.</p>



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016**  
**ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.</p>	<p>In caso di separazione, i coniugi affidatari preadottivi debbono darne immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni, specificando se intendono o chi di loro intenda richiedere l'adozione. Infatti è necessario altrimenti trovare subito una nuova famiglia affidataria per il minore.</p>	<p>5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, <b>questi ne debbono dare immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni, specificando se intendono entrambi o chi di loro intenda richiedere l'adozione del minore.</b> L'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.</p>
<p>6. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.</p>	<p>Previsto solo l'inserimento del curatore speciale, se nominato, come destinatario della comunicazione.</p>	<p>6. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore <b>e al curatore speciale se nominato.</b></p>
<p>7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile</p>	<p>Invariato.</p>	
<p><b>Art. 26</b></p>		<p><b>Art. 26</b></p>
<p>1. Avverso la sentenza che dichiara se fare</p>	<p>Previsto solo l'inserimento del curatore</p>	<p>1. Avverso la sentenza che dichiara se fare</p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016**  
**ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>luogo o non fare luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti per esteso.</p>	<p>speciale, se nominato, come destinatario della comunicazione.</p>	<p>luogo o non fare luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore <b>e dal curatore speciale se nominato</b>. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti per esteso.</p>
<p>2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile.</p>		
<p>3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.</p>		
<p>4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere</p>		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.		
5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività della sentenza	Invariato	
<b>Art. 27</b>		
<p>Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.</p> <p>Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.</p> <p>Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali</p>	Invariato	
<b>Art. 28</b>		
1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.	Invariato	
2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia

allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.</p>		
<p>3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.</p>		
<p>4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la responsabilità genitoriale dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e</p>	<p>Le informazioni sanitarie debbono essere fornite sempre e comunque, anche ai fini di prevenzione. I genitori adottivi debbono conoscere le fragilità, le predisposizioni, le malattie presenti in famiglia per poter attuare la migliore tutela del diritto alla salute del figlio minore.</p>	<p><b>4. Tutte le informazioni sanitarie possibili e l'anamnesi familiare debbono essere fornite ai genitori adottivi.</b> Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la responsabilità genitoriale dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che</p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**

**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.</p>		<p>l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.</p>
<p>5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.</p>		
<p>6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con</p>		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
decreto l'accesso alle notizie richieste.		
7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.	E' necessario coordinare la disposizione con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 378/2013	L'accesso alle informazioni <del>non</del> è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, <b>salvo che questa non si opponga per gravi e fondati motivi.</b> <b>Qualora vi sia istanza di accesso alle informazioni da parte del figlio adottato, la madre è sentita dal Presidente del Tribunale alla presenza del Pubblico Ministero.</b> <b>Il provvedimento del Tribunale per i minorenni che decide sull'accesso alle informazioni è reclamabile in corte di appello, ai sensi dell'art. 739 c.p.c. da parte del richiedente, della madre o del pubblico ministero ed è esecutivo una volta decorsi i termini per l'impugnazione.</b>
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili		
<b>TITOLO III Dell'adozione internazionale</b> <b>Capo I Dell'adozione di minori stranieri</b>		<b>TITOLO III Dell'adozione internazionale</b> <b>Capo I Dell'adozione di minori stranieri</b>
<b>Art. 29</b>		<b>Art. 29</b>



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016**  
**ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata «Convenzione», a norma delle disposizioni contenute nella presente legge</p>	<p>Invariato</p>	<p>1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata «Convenzione», a norma delle disposizioni contenute nella presente legge</p>
<p><b>Art. 29-bis</b></p>		
<p>1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.</p>	<p>Abrogato. Il procedimento per l'idoneità adottiva è stato unificato nell'adozione nazionale ed internazionale fino all'emissione del decreto. Il percorso internazionale all'adozione va quindi disciplinato dall'emissione del decreto di idoneità in poi, come peraltro già previsto dagli articoli precedenti per l'adozione nazionale.</p>	<p><del>1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.</del></p>
<p>2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.</p>		<p>1. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.</p>

Roma, 13 giugno 2016

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.</p>		<p><del>3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.</del></p>
<p>4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:</p> <p>a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;</p> <p>b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti;</p> <p>c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li</p>		<p><del>4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:</del></p> <p><del>a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;</del></p> <p><del>b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti;</del></p> <p><del>c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li</del></p>



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia

allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.</p>		<p><del>determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.</del></p>
<p>5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità</p>		<p><del>5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità</del></p>
<p><b>Art. 30</b></p>		<p><b>Art. 30</b></p>
<p>1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.</p>	<p>Idem come sopra. Il procedimento è già disciplinato fino al decreto di idoneità.</p>	<p><del>1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.</del></p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016**  
**ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.</p>	<p>Abolita la parte già disciplinata <i>supra</i></p>	<p>2. <b>1.</b> Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. <del>Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.</del></p>
<p>3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.</p>	<p>Il procedimento va adeguato al principio di maggior rispetto e trasparenza nei confronti degli interessati.</p>	<p>3. <b>2.</b> Il decreto <b>deve essere immediatamente notificato ai coniugi aspiranti adottivi ed è</b> trasmesso <del>immediatamente</del>, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.</p>
<p>4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato di</p>		<p><del>4.</del> <b>3.</b> Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato <b>come previsto al precedente art. 23</b> <del>che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità</del>, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato di</p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016**  
**ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
cui al comma 3.		cui al comma 3.
5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati	Abrogato perché già disciplinato <i>supra</i> .	<del>5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile da parte del pubblico ministero e degli interessati</del>
<b>Art. 31</b>		
1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.	Nulla da modificare, se non prevedendo la responsabilità dell'ente.	
2. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma, lettera <i>a</i> ), il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalità, ad effettuare direttamente le attività previste alle lettere <i>b</i> ), <i>d</i> ), <i>e</i> ), <i>f</i> ) ed <i>h</i> ) del comma 3 del presente articolo.		
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione:  <i>a</i> ) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di	Inserita la responsabilità dell'ente per lo svolgimento delle pratiche in Italia e all'estero.	3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione:  <i>a</i> ) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016**  
**ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>adozione;</p> <p><i>b)</i> svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;</p> <p><i>c)</i> raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;</p> <p><i>d)</i> trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere</p>		<p>adozione;</p> <p><i>b)</i> svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;</p> <p><i>c)</i> raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;</p> <p><i>d)</i> trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;</p> <p><i>e)</i> riceve il consenso scritto all'incontro</p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**

**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>nel Paese straniero;</p> <p>e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;</p> <p>f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o</p>		<p>tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;</p> <p>f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;</p> <p>g) informa immediatamente la</p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016**  
**ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>i minori ai futuri genitori adottivi;</p> <p>g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;</p> <p>h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;</p> <p>i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;</p> <p>l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;</p> <p>m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del</p>		<p>Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;</p> <p>h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;</p> <p>i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;</p> <p>l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;</p> <p>m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;</p> <p>n) [certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e</p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016**  
**ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>minore in Italia su richiesta degli adottanti;</p> <p>n) [certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-<i>quater</i>, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 39-<i>quater</i>];</p> <p>o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera <i>l-bis</i>), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione</p>		<p>b) del comma 1 dell'articolo 39-<i>quater</i>, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 39-<i>quater</i>];</p> <p>o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera <i>l-bis</i>), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.</p> <p><b>L'ente autorizzato è tenuto alle attività di cui sopra con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell'art. 1176 c.c. e, in difetto, risponde dei danni, salvo ogni ulteriore e diverso provvedimento della Commissione per le Adozioni Internazionali di cui al successivo art. 38.</b></p>
<b>Art. 32</b>		<b>Art. 32</b>
1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e		1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**

**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016**

**ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.</p>		<p>le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.</p>
<p>2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa:</p> <p>a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine;</p> <p>b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio nato nel matrimonio e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori biologici abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.</p>		<p>2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa:</p> <p>a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine;</p> <p>b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio nato nel matrimonio e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori biologici abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti <b>e risultati dal provvedimento adottivo straniero che vi era consapevolezza di tale effetto.</b></p>
<p>3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la</p>	<p>Al fine di evitare la successiva fase davanti al Tribunale per i minorenni, non prevista dalla Convenzione dell'Aja, è opportuno che il provvedimento adottivo</p>	<p><del>4. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la</del></p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**

**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformità, è ordinata la trascrizione.</p>	<p>sia riconosciuto <i>ex lege</i> secondo quanto previsto dalla l. 218/1995. In caso che l'adozione pronunciata all'estero non produca la cessazione con la famiglia di origine, per l'efficacia sarà solo necessario che la CAI verifichi che l'Autorità centrale straniera, nel pronunciare il provvedimento adottivo, fosse informata che la sentenza –una volta riconosciuta in Italia- avrebbe avuto l'effetto di rescindere ogni rapporto.</p>	<p><del>famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformità, è ordinata la trascrizione.</del></p>
<p>4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera <i>h</i>), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando</p>		
<p><b>Art. 33</b></p>		
<p>1. Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non è consentito l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di visto di ingresso</p>		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
rilasciato ai sensi dell'articolo 32 ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado.		
2. È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 38.		
3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.		
4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.</p>		
<p>5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34</p>		
<b>Art. 34</b>		
1. Il minore che ha fatto ingresso nel		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**

allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016

ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.		
2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.		
3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile		
<b>Art. 35</b>		<b>Art. 35</b>
1. L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27.		1. L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27 <b>ai sensi dell'art. 64 l. 218/1995.</b>
2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata	Si tratta di una ripetizione dei controlli	<del>2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata</del>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016**  
**ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.</p>	<p>già effettuati dalla CAI, un inutile e costoso appesantimento del procedimento non previsto dalla Convenzione dell'Aja. Se ne propone l'abrogazione.</p>	<p><del>nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.</del></p>
<p>3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera <i>i</i>) e l'autorizzazione prevista dalla lettera <i>h</i>) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.</p>		<p><del>3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera <i>i</i>) e l'autorizzazione prevista dalla lettera <i>h</i>) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.</del></p>
<p>4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse</p>	<p>Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il provvedimento ha efficacia di affidamento preadottivo, disciplinato come l'affidamento preadottivo in Italia, salvo quanto previsto dall'art. 21 della Convenzione dell'Aja.</p>	<p>4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il <b>provvedimento dell'autorità straniera è riconosciuto come affidamento preadottivo e inviato a cura dell'Ente Autorizzato al tribunale per i minorenni competente territorialmente per il luogo di residenza dei coniugi al momento</b></p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**

allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore deve essere sentito ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale</p>		<p><b>dell'ingresso del minore in Italia, ai fini di quanto previsto dal precedente art. 23</b> <del>riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso</del> <b>di revoca dell'affidamento preadottivo</b> <del>contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e</del> <b>il Tribunale per i minorenni</b> adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente</p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
		sentito; se di età inferiore deve essere sentito ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale
5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia	Già inserito nel precedente comma.	<del>5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia</del>
6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:  <i>a)</i> il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;  <i>b)</i> non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità;  <i>c)</i> non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27;  <i>d)</i> l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità	Da abrogare. I controlli ci sono già stati.	<del>6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:   <i>a)</i> il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;   <i>b)</i> non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità;   <i>c)</i> non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27;   <i>d)</i> l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato;   <i>e)</i> l'inserimento del minore nella famiglia</del>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
centrali e un ente autorizzato; e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse.		<del>adottiva si è manifestato contrario al suo interesse.</del>
<b>Art. 36</b>		<b>Art. 36</b>
1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.	Identico	
2. L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:  a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori biologici ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;		



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p><i>b)</i> gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;</p> <p><i>c)</i> siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità;</p> <p><i>d)</i> sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera <i>h</i>).</p>		
<p>3. Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento è data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera <i>e</i>).</p>		
<p>4. L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale</p>		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**

**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione		
<b>Art. 37</b>		
1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.		
2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori biologici e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.		
3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani		
<b>Art. 37-bis.</b>		
1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<b>Art. 38</b>		
1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.		
2. La Commissione è composta da: <i>a)</i> un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza; <i>b)</i> due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; <i>c)</i> un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; <i>d)</i> un rappresentante del Ministero degli affari esteri; <i>e)</i> un rappresentante del Ministero dell'interno; <i>f)</i> due rappresentanti del Ministero della giustizia; <i>g)</i> un rappresentante del Ministero della		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**

**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>salute;</p> <p>h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;</p> <p>i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;</p> <p>l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;</p> <p>m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal <i>Forum</i> delle associazioni familiari</p>		
<p>3. Il presidente dura in carica quattro anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta</p>		
<p>4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. Con regolamento adottato dalla Commissione è assicurato l'avvicendamento graduale dei componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in carica</p>		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
. A tal fine il regolamento può prorogare la durata in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno		
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche	E' stata prevista la possibilità di avvalersi a titolo di consulenza di esperti.	5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche. <b>Può altresì avvalersi di esperti a titolo di consulenti.</b>
<b>Art. 39</b>		<b>Art. 39</b>
1. La Commissione per le adozioni internazionali: <i>a)</i> collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione; <i>b)</i> propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale; <i>c)</i> autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica	Invariato	. La Commissione per le adozioni internazionali: <i>a)</i> collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione; <i>b)</i> propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale; <i>c)</i> autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo, <b>stabilisce i criteri operativi cui debbono attenersi</b> , vigila sul loro operato, lo



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**

**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis;</p> <p>d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri;</p> <p>e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;</p> <p>f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;</p> <p>g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;</p> <p>h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o</p>		<p>verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis;</p> <p>d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri;</p> <p>e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;</p> <p>f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;</p> <p>g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;</p> <p>h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;</p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>affidato a scopo di adozione;</p> <p>i) certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;</p> <p>l) per le attività di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter.</p>		<p>i) certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;</p> <p>l) per le attività di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter.</p>
<p>2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorità straniera l'opportunità di procedere all'adozione è sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione può procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incumbenti di cui all'articolo 31.</p>		
<p>3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione</p>		
<p>4. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette</p>		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa</p>		
<p><b>Art. 39-bis.</b></p>		
<p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze:</p> <p><i>a)</i> concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;</p> <p><i>b)</i> vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;</p> <p><i>c)</i> promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.</p>		
<p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione internazionale che</p>		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma 3.</p>		
<p>3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei principi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale</p>		
<p><b>Art. 39-ter.</b></p>		<p><b>Art. 39-ter.</b></p>
<p>1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;</p> <p>b) avvalersi dell'apporto di</p>	<p>Si propone di rendere più rigorosi i criteri degli Enti per ottenere l'autorizzazione.</p>	<p>1. Al fine di ottenere <b>e conservare</b> l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), <del>e per conservarla</del>, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione, <b>esperienza</b> e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali e</p>



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**

**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;</p> <p>c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;</p> <p>d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;</p> <p>e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;</p> <p>f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in</p>		<p><b>professionali;</b></p> <p>b) avvalersi dell'apporto <b>anche consulenziale</b> di professionisti in campo sociale, giuridico, <b>pedagogico</b> e psicologico, iscritti <b>ai relativi albi professionali</b>, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;</p> <p>c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;</p> <p>d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione <b>amministrativa</b> e contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;</p> <p>e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;</p> <p>f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia,</p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016**  
**ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;</p> <p>g) avere sede legale nel territorio nazionale</p>		<p>preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;</p> <p>g) avere sede legale nel territorio nazionale;</p> <p><b>h) utilizzare metodologie trasparenti e conoscibili, con la dovuta informativa dei coniugi aspiranti adottivi in ogni fase, stato e grado della procedura.</b></p> <p><b>i) essere in grado di fornire assistenza legale specializzata ai coniugi aspiranti adottivi nei paesi stranieri in cui operano.</b></p> <p><b>k) assicurare almeno per un anno dall'ingresso del minore adottato in Italia assistenza e sostegno al minore stesso e ai genitori adottivi.</b></p>
<b>Art. 39-quater</b>		
<p>1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:</p> <p>a) l'astensione dal lavoro, quale regolata</p>	<p>Nulla da modificare.</p>	

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>dall'articolo 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;</p> <p><i>b)</i> l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, secondo comma, e dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;</p> <p><i>c)</i> congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione]</p>		
<b>Capo II Dell'espatrio di minori a scopo di adozione</b>		
<b>Art. 40</b>		
<p>I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al console italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.</p>		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge</p>		
<b>Art. 41</b>		
<p>Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere.</p> <p>Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verificano, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento.</p> <p>Il console del luogo ove risiede il minore</p>		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>vigila per quanto di propria competenza perché i provvedimenti dell'autorità italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore.</p> <p>Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato</p>		
<b>Art. 42</b>		
<p>Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti all'estero, non può essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da autorità straniera.</p>		
<b>Art. 43</b>		
<p>Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9 si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero.</p> <p>Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si applicano, in quanto</p>		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**

**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, numero 200.</p> <p>Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di età che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi dell'articolo 10, compreso se del caso il rimpatrio, è il tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio nello Stato è competente il tribunale per i minorenni di Roma.</p>		
<p><b>TITOLO IV Dell'adozione in casi particolari</b> <b>Capo I Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti</b></p>		
<p><b>Art. 44</b></p>		
<p>1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:</p> <p>a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo,</p>		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**

**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>quando il minore sia orfano di padre e di madre;</p> <p><i>b)</i> dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge ;</p> <p><i>c)</i> quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;</p> <p><i>d)</i> quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.</p>		
<p>2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli.</p>		
<p>3. Nei casi di cui alle lettere <i>a)</i>, <i>c)</i>, e <i>d)</i> del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.</p>		
<p>4. Nei casi di cui alle lettere <i>a)</i> e <i>d)</i> del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare</p>		
<p><b>Art. 45</b></p>		<p><b>Art. 45</b></p>
<p>1. Nel procedimento di adozione nei casi</p>	<p>E' necessario prevedere la rappresentanza</p>	<p>1. Nel procedimento di adozione nei casi</p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
previsti dall'articolo 44 si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.	autonoma del minorenni adottando.	previsti dall'articolo 44 si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età. <b>Il minorenni deve essere rappresentato nel procedimento da un curatore speciale, se in conflitto di interessi con chi lo rappresenta legalmente.</b>
2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.		2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.
3. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante		3. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante <b>o il curatore speciale se chi lo rappresenta si trovi in conflitto di interessi con il minorenni adottando.</b>
4. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non può prestare il proprio consenso ai sensi del		4. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante dell'adottando in luogo di questi, <b>o il curatore speciale se chi lo rappresenta si trovi in conflitto di interessi</b>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016**  
**ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione</p>		<p><b>con il minorene adottando.</b> se lo stesso non può esserlo o non può prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione</p>
<p><b>Art. 46</b></p>		<p><b>Art. 46</b></p>
<p>Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.</p> <p>Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunciare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.</p>	<p>Ai sensi delle univoche indicazioni della Carta Costituzionale, del diritto convenzionale e dell'eurodiritto, non ha senso subordinare l'adozione al consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale se è nell'interesse del minorene adottando.</p>	<p>Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.</p> <p>Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunciare ugualmente l'adozione, <del>salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal coniuge, se convivente, dell'adottando.</del> Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.</p>
<p><b>Art. 47</b></p>		
<p>1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.</p>	<p>Identico</p>	

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016**  
**ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.</p>		
<p>3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante</p>		
<p><b>Art. 48</b></p>		<p><b>Art. 48</b></p>
<p>Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la responsabilità genitoriale sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.</p> <p>L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del codice civile.</p> <p>Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegare le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investire</p>	<p>E' necessario adeguare la normativa alla riforma sulla filiazione, capovolgendo la logica in senso puerocentrico, con riferimento non all'art. 147 c.c. ma all'art. 315 bis c.c.</p>	<p>Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la responsabilità genitoriale sull'adottato ed il relativo esercizio sono regolati dagli artt. 315 e sgg. c.c. <del>spettano ad entrambi.</del></p> <p><b>L'adottato ha nei confronti di chi lo adotta i diritti di cui all'art. 315 bis c.c.</b><del>L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del codice civile.</del></p> <p>Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegare le rendite per le spese di</p>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell' articolo 382 del codice civile.		mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investire l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell' articolo 382 del codice civile.
<b>Art. 49</b>		
1. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.	Identico	
2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni		
<b>Art. 50</b>		
Se cessa l'esercizio da parte, dell'adottante o degli adottanti della responsabilità genitoriale, il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>d'ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.</p>		
<b>Art. 51</b>		
<p>La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.</p> <p>Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolvrebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.</p> <p>Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e</p>		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**

**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia la sentenza.</p> <p>Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può emettere altresì i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni.</p> <p>Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.</p> <p>Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.</p>		
<p><b>Art. 52</b></p>		
<p>Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del pubblico ministero.</p> <p>Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e</p>		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**

**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento pronuncia sentenza.</p> <p>Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, può dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della responsabilità genitoriale sia ripreso dai genitori.</p> <p>Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.</p> <p>Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.</p>		
<b>Art. 53</b>		<b>Art. 53</b>
La revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico ministero in	E' necessario attribuire la legittimazione attiva anche all'adottato, secondo quanto previsto dalla Convenzione sull'esercizio	La revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico ministero <b>o dal curatore</b>

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016**  
**ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.</p>	<p>dei diritti dei minori data a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata in Italia con l. 77 del 20 marzo 2003.</p>	<p><b>speciale del minorene adottato</b> in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.</p>
<b>Art. 54</b>		
<p>Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.</p> <p>Se tuttavia la revoca è pronunciata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.</p>		
<b>Art. 55</b>		<b>Art. 55</b>
<p>Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.</p>	<p>Disposizione da abrogarsi in ragione di quanto disposto dall'art. 74 c.c. dopo la riforma di cui alla legge 219 del 10 dicembre 2012.</p>	<p><del>Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.</del></p>
<b>Capo II Delle forme dell'adozione in casi particolari</b>		
<b>Art. 56</b>		
<p>Competente a pronunciarsi sull'adozione è il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore.</p> <p>Il consenso dell'adottante e dell'adottando</p>		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato.</p> <p>L'assenso delle persone indicate nell'articolo 46 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.</p> <p>Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.</p>		
<b>Art. 57</b>		<b>Art. 57</b>
<p>Il tribunale verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44;</li> <li>2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.</li> </ol> <p>A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da</p>	<p>Nel procedimento è necessario prevedere la nomina del curatore speciale del minore adottando all'inizio del procedimento.</p>	<p>Il tribunale verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44;</li> <li>2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.</li> </ol> <p>A tal fine il tribunale per i minorenni, <b>ricevuto il ricorso, nomina per il minore adottando un curatore speciale</b></p>



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**

allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016

ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.</p> <p>L'indagine dovrà riguardare in particolare:</p> <p><i>a)</i> l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti ;</p> <p><i>b)</i> i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;</p> <p><i>c)</i> la personalità del minore;</p> <p><i>d)</i> la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e del minore.</p>		<p><b>qualora sussista conflitto di interessi con chi lo rappresenta legalmente</b> e sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.</p> <p>L'indagine dovrà riguardare in particolare:</p> <p><i>a)</i> l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti ;</p> <p><i>b)</i> i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;</p> <p><i>c)</i> la personalità del minore;</p> <p><i>d)</i> la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e del minore.</p>
<p><b>TITOLO V Modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile</b></p>		
<p><b>Art. 58</b></p> <p>(67)</p> <p>.... .</p> <p>(67) Sostituisce l'intitolazione del titolo</p>		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
VIII del libro I del codice civile.		
<b>Art. 59</b> (68) .... (68) Sostituisce l'intitolazione del Capo I del titolo VIII del libro I del codice civile.		
<b>Art. 60</b> Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I del codice civile non si applicano alle persone minori di età.		
<b>Art. 61</b> (69) ... (69) Sostituisce l' art. 299 del codice civile.		
<b>Art. 62</b> (70) ... (70) Sostituisce l' art. 307 del codice civile.		
<b>Art. 63</b> (71) ... (71) Sostituisce l'intitolazione del Capo II del titolo VIII del titolo I del codice civile.		
<b>Art. 64</b>		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
(72) ... . (72) Sostituisce l' art. 312 del codice civile.		
<b>Art. 65</b> (73) ... . (73) Sostituisce l' art. 313 del codice civile		
<b>Art. 66</b> (74) ... . (74) Sostituisce i primi due commi dell' art. 314 del codice civile.		
<b>Art. 67</b> Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il secondo e il terzo comma dell' articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile. È abrogato altresì il capo III del titolo VIII del libro I del codice civile.		
<b>TITOLO VI Norme finali, penali e transitorie</b>		
<b>Art. 68</b> (75) ... . (75) Sostituisce il primo comma dell' art.		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
38, disp. att. del codice civile.		
<b>Art. 69</b> In aggiunta a quanto disposto nell' articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.		
<b>Art. 70</b>		
1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell' articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000		
2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>minorenni l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000</p>		
<p><b>Art. 71</b></p>		
<p>Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni .</p> <p>Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena è aumentata della metà.</p> <p>Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa responsabilità genitoriale e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona</p>		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**

**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>cui il minore è affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.</p> <p>Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all' articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena è raddoppiata.</p> <p>La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.</p> <p>Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000</p>		
<b>Art. 72</b>		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016**  
**ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>Chiunque, per procurarsi denaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo</p> <p>danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.</p>		
<b>Art. 72-bis.</b>		
<p>1. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), è punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a dieci milioni di lire.</p>		
<p>2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due a sei milioni di</p>		



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.		
3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo		
<b>Art. 73</b>		
<p>Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio adottivo è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000.</p> <p>Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi precedenti</p>		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo

**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**

**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.</p>		
<p><b>Art. 74</b></p>		<p><b>Art. 74</b></p>
<p>Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio nato fuori del matrimonio non riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento.</p> <p>Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all' articolo 264, secondo comma, del codice civile.</p>	<p>Anche questa norma deve essere modificata in ragione di quanto previsto dall'art. 38 disp. att. c.c. in tema di modifica di riparto di competenze, ai fini della nomina di un curatore speciale per promuovere l'azione di impugnazione epr difetto di veridicità.</p>	<p>Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio nato fuori del matrimonio non riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento.</p> <p>Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni <b>invia alla procura della repubblica presso il tribunale ordinario ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all' articolo 264, secondo comma, del codice civile.</b> <del>il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all' articolo 264, secondo comma, del codice civile.</del></p>



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<b>Art. 75</b>		
<p>[L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l'assistenza legale alle procedure previste ai sensi della presente legge.</p> <p>La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorché l'attività di assistenza di quest'ultimo è da ritenersi cessata.</p> <p>Si applica la disposizione di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533]</p>		
<b>Art. 76</b>		
<p>Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o già definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima</p>		
<b>Art. 77</b>		
<p>Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e</p>		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
le autorizzazioni di cui all' articolo 87 del codice civile.		
<b>Art. 78</b> (83) ... (83) Sostituisce il quarto comma dell' art. 87 del codice civile.		
<b>Art. 79</b> Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all'art. 6 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare, sempreché il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell' art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo provvedimento . Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'articolo 57, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato.		



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, in considerazione della loro capacità di discernimento, anche i minori di età inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso .</p> <p>Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente non legalmente separato, deve prestare l'assenso.</p> <p>I discendenti degli adottati o affilanti che hanno superato gli anni quattordici devono essere sentiti.</p> <p>Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti è necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o affilanti, sentiti il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e quest'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante.</p> <p>Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano le</p>		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
 allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
 ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili.</p> <p>Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l'estensione degli effetti dell'adozione può essere impugnato anche dall'adottato o affiliato se maggiorenne.</p>		
<b>Art. 79 bis</b>		
<p>Il giudice segnala ai Comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.</p>		
<b>Art. 80</b>		
<p>1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.</p>		
<p>2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli</p>		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
**allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016**  
**ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
affidatari di cui al comma 1.		
3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.		
4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche		
<p><b>Art. 81</b></p> <p>(87)</p> <p>... .</p> <p>(87) Sostituisce l'ultimo comma dell' art. 244 del codice civile.</p>		
<p><b>Art. 82</b></p> <p>Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e</p>		

Roma, 13 giugno 2016



Osservazioni e proposte di Maria Giovanna Ruo  
**Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia**  
allegata al documento per l'audizione in Commissione Giustizia della Camera in data 13 giugno 2016  
ad eccezione dei suggerimenti modificativi agli art. 6 e 44 lett. B), inseriti in testo del documento

<b>TESTO</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>PROPOSTE</b>
<p>diritto dovuti ai pubblici uffici.</p> <p>Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati.</p> <p>Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in annue lire 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1983 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.</p> <p>Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.</p>		

Roma, 13 giugno 2016